



ITIS-LS “Francesco Giordani” Caserta

prof. Ennio Ranucci
a.s. 2019-2020

Diritto di autore e il copyright



COPYRIGHT

DIRITTO D'AUTORE
COPYRIGHT

SIAE | DALLA
PARTE
DI CHI
CREA



Tutela i Diritti d'autore



La storia delle leggi sul copyright che in italiano viene chiamato diritto d'autore inizia con i primi privilegi e monopoli garantiti agli stampatori dei libri. Con la diffusione della stampa, la minaccia della diffusione della cultura non controllata dalla censura, che nel passato era considerata un legittimo privilegio dei governi, portò Maria I d'Inghilterra nel 1557 a concedere il diritto esclusivo di copia agli Stationers su ogni stampa, con valenza retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente, con l'obbligo di ricercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, incluso di bruciare quelli stampati illegalmente.

La legge della regina Anna (o Statuto di Anna) britannica del 1710 è stata la prima legge sul copyright. Inizialmente la protezione si applicava solo alla copia dei libri; col passare del tempo essa si è estesa ad altri oggetti, come traduzioni e lavori derivati, e attualmente copre una vasta gamma di opere, tra cui mappe, spettacoli, dipinti, fotografie, registrazioni sonore, film e programmi informatici.

Durante il Medioevo la cultura si era spostata nei monasteri. Con la nascita delle università venivano richiesti manoscritti arrivando così alla nascita delle cosiddette officine scrittorie, ovvero quei luoghi nei quali gli amanuensi riproducevano a mano i testi. Tuttavia esisteva un diritto d'autore meno diffuso, il quale faceva leva sulle superstizioni del tempo: le maledizioni scritte sulla prima pagina del manoscritto.

Il 1455 fu un anno di estrema importanza nella storia del diritto d'autore: vi fu l'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johann Gutenberg. Tale invenzione portò a significative conseguenze: i costi di produzione dei libri calarono, aumentando dunque il numero degli stampati, e così la diffusione degli stessi.

Fino alla prima metà del Quattrocento la circolazione dei volumi interessava pochissimi individui letterati, di alta estrazione sociale, in quanto unici a poterne fruire sia per disponibilità economica sia per capacità di apprezzarne il contenuto. D'ora in poi (anche se attraverso un processo molto lungo e lento) i contenuti saranno accessibili a un maggior numero di persone e dunque diventerà di estrema importanza porsi il problema sui diritti di chi crea, distribuisce o dispone di tali contenuti.

Un antenato del diritto d'autore è il sistema dei privilegi, che fu introdotto a Venezia nel XV secolo. Il primo privilegio concesso a Venezia, e in Italia, reca la data del 19 settembre 1469; riguardò non un autore, bensì uno stampatore. In quell'anno il tedesco Giovanni da Spira introdusse l'arte tipografica nella città lagunare. Per la stampa della *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio (la sua seconda produzione) chiese e ottenne dalle autorità veneziane il privilegio di essere l'unico a stamparla nel territorio della Repubblica.

Successivamente anche in Francia, in piena rivoluzione, si sentì l'esigenza di abbattere il sistema dei privilegi. Il 13 gennaio 1791 la legge Le Chapelier abolì il sistema dei privilegi delle opere teatrali, e garantì i diritti d'autore per cinque anni dopo la morte, che nel 1793 vennero prolungati a dieci con la legge Lakanal.

L'Italia uscì definitivamente dal sistema dei privilegi nel XIX secolo, influenzata dalla giurisprudenza francese, soprattutto dal concetto di proprietà intellettuale. Venne riconosciuta la figura dell'autore: può essere l'autore di uno scritto, o il compositore di una musica, o un pittore, o un disegnatore (di quadri o di disegni).

Inizialmente il diritto d'autore durava l'intero decorso della vita degli autori, più altri dieci anni dopo la loro morte in favore di familiari o eventuali eredi. Per essere tutelati era necessario depositare due esemplari dell'opera nella biblioteca nazionale. Successivamente la durata del diritto d'autore venne via via prolungata arrivando a venti anni dopo la morte dell'autore.

Il diritto d'autore è un istituto giuridico, all'interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.

L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright.

Il copyright che letteralmente significa "diritto di copia" è il corrispondente del diritto d'autore nei sistemi anglosassoni di common law. Tuttavia, la tutela ricoperta dal diritto d'autore e quella riconosciuta dal copyright non sono esattamente coincidenti. Storicamente, oltre a differenze nel contenuto dei diritti, vale la pena ricordare, che nei sistemi di common law (in particolare Stati Uniti e Gran Bretagna) il copyright, nasce con il deposito dell'opera all'Ufficio copyright; al contrario, il nostro diritto d'autore da sempre sorge con la semplice creazione dell'opera.

Il Copyright è, nei paesi anglosassoni come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, quello che in Italia chiamiamo diritto d'autore. Si abbrevia con il simbolo © e ha un obiettivo semplice: tutelare le opere d'ingegno.

La nuova legge europea sul copyright non è ancora in vigore ma in tutti questi mesi sono giunti da varie parti in Europa, molteplici appelli da parte di europarlamentari, giuristi, attivisti e organizzazioni affinché vengano cancellati i due articoli 11 e 13, in modo che sia garantita la tutela della libertà di espressione.

L'articolo 11 potrebbe portare all'istituzione di una vera e propria tassa che le grandi piattaforme online come Google e Facebook dovrebbero agli editori, per poter pubblicare e condividere le notizie sulle loro piattaforme.

L'articolo 13 della riforma Ue sul copyright e sul diritto d'autore prevede per le società che danno accesso a grandi quantità di dati, di adottare misure per controllare in anticipo tutti i contenuti caricati dagli utenti. Praticamente tutte le piattaforme online che gestiscono milioni di dati, video, foto ecc, dovrebbero verificare che ogni cosa pubblicata online non possa ledere il diritto d'autore, per cui una multinazionale potrebbe bloccare ad esempio qualsiasi immagine attraverso un algoritmo.

La protezione di un software può seguire principalmente due strade: il copyright o il brevetto. Le due soluzioni possono coesistere. Il software è, da sempre, soggetto alla normativa sul diritto d'autore, quindi al copyright. Il "programma per elaboratore" – tale è la sua definizione italiana – rientra per legge nelle opere di ingegno a carattere creativo, proprio come un libro o un brano musicale. Tale tutela nasce con l'opera stessa ed è subito rivendicabile sebbene sia consigliabile depositare il software presso l'apposito Pubblico Registro per il Software.

Il copyright protegge essenzialmente la forma dell'opera e può pertanto rivelarsi una protezione incompleta. Questo ha portato a un dibattito sulla possibilità di ricorrere al brevetto e sul tema più generale della brevettabilità del software. Il brevetto è considerato uno strumento di maggior tutela in quanto protegge in toto un concetto inventivo. Può essere però richiesto solo se il software in questione propone una soluzione che risolve in maniera innovativa e non ovvia un problema tecnico. Tale innovatività

deve riscontrarsi in caratteristiche di natura tecnica. Deve esistere, quindi, un “effetto tecnico” ulteriore rispetto alla normale interazione del software con il dispositivo hardware.

In sostanza, copyright e brevetto conferiscono due differenti tipologie di tutela. Il copyright protegge il software per come è scritto, dunque tutela la forma del codice. Il brevetto, invece, protegge la funzionalità del software, quindi il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice. Questo impedisce, per esempio, il fenomeno del “reverse engineering”, cioè la progettazione da parte di terzi di un codice differente che dia lo stesso risultato. Complessivamente, la tutela brevettuale è molto più completa ma anche più difficile, costosa e lunga da ottenere.

La tutela del software segue la legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) ampliata e modificata negli anni anche a seguito del recepimento della Direttiva Europea 91/250/CEE, successivamente aggiornata.

In pratica, la legge sul diritto d’autore protegge i programmi, il loro codice, al pari dei testi letterali. Per la precisione, protegge “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

Per tutela del software si intende la tutela del codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e la compilazione del programma. Si tutela anche la progettazione del software ma non l’idea in sé. Ovvero, si tutela la forma espressiva, come è realizzato e come viene “rappresentato” il software.

Un software frequentemente è innovativo ed originale e può essere prodotto industrialmente ma, in Italia, non è brevettabile. Quindi il creatore dell’opera potrebbe erroneamente ritenersi privo di tutela.

Invece, il codice sorgente alla base di un’applicazione o di sito web è tutelato in base alla legge sul diritto d’autore, il legislatore ha ritenuto preferibile introdurli nel genus della proprietà intellettuale anziché nella proprietà industriale (unica eccezione è l’ipotesi in cui il software si concretizzi in una nuova soluzione tecnica in grado di risolvere in maniera inventiva un problema tecnico (Art. 52 della Convenzione di Monaco).

Infatti, i programmi per elaboratore sono tutelati dall’art. 1 della l. n. 633 del 1941, quali opere letterarie, quindi non soggette al rigido paradigma brevettuale rispetto alla innovazione dipendente di alto profilo tecnico ed economico così come precisato nella nota sentenza del Pretore di Milano 19 gennaio 1988 «ai fini della tutela è sufficiente che il programma per elaboratore presenti un pur modesto grado di creatività» in cui il Giudicante ha anticipato le disposizioni del d. lgs. n. 518 del 1992. (In senso conforme Cass. pen., Sez III, 24 Novembre 1986)

In sintesi, le principali leggi italiane che riguardano il diritto d'autore sono:

Codice civile artt. 2575 e ss., art. 2598 e ss.

Codice penale artt. 473 e ss., artt. 517, 518, 528, 529, 725.

Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni.

Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369 Regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Legge 5 febbraio 1992, n. 93 Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

Legge 18 agosto 2000, n. 248 Nuove norme di tutela del diritto d'autore.

Regolamento AgCom in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Le Convenzioni Internazionali sul diritto d'autore sono:

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

WIPO Copyright Treaty and the agreed statements of the Diplomatic Conference that adopted the Treaty and the provisions of the Berne Convention (1971) referred to in the Treaty (WCT), adopted by the WIPO Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighbouring Rights Questions in Geneva, On December 20, 1996.

WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT) adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996.

Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)

Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.

Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Le Direttive comunitarie sul diritto d'autore sono:

Direttiva 91/250

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0042 – 0046)

Direttiva 92/100

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

(Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0061 – 0066)

Direttiva 93/83

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0015 – 0021)

Direttiva 93/98

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0009 – 0013)

Direttiva 96/9

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0020 – 0028)

Direttiva 98/71

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

(Gazzetta ufficiale n. L 289 del 28/10/1998 pag. 0028 – 0035)

Direttiva 2001/29/CE

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (G. U. n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 – 0019)

Direttiva 84/2001/CE

Direttiva 84/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (G. U. delle Comunità europee del 13/10/2001)

Direttiva 2004/48/CE

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GUCE n. L 157 del 30 aprile 2004, rettifica GUCE n. L 195 del 2 giugno 2004)

Direttiva 2006/116/CE

Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GUCE n. L 372/12 del 27 dicembre 2006)

Direttiva 2006/115/CE

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GUCE n. L 376/28 del 27 dicembre 2006)

Direttiva 2009/24/CE

Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GUCE n. L 111/20 del 5 maggio 2009)

Direttiva 2011/77/UE

Direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GUCE n. L 256/1 del 11 ottobre 2011)

Direttiva 2012/28/UE

Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GUCE n. L 299/5 del 27 ottobre 2012).

26 Marzo 2019, con 348 voti favorevoli, 36 astenuti e 274 voti contrari è stata approvata la nuova legge sul copyright. Direttiva UE per il diritto di autore in rete.

La nuova legge sul copyright ha l'obiettivo di tutelare gli autori dai grossi portali, dai siti tematici e dagli aggregatori di notizie.

Gli autori sostengono di aver diritto ad una remunerazione ogni qual volta un sito utilizzi:

contenuti realizzati da altri

fotografie

musiche

disegni ed opere in generale